

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 20

Oggetto: perizia chiropterologica su immobili siti in località Monte dei Corvi (proprietà Gronack, rif. pratica ns. prot. 2802 del 22/08/22, integrazioni prot. 3689 del 17.11.22, prot. 402 del 13/02/23 e 829 del 17/03/23)- **Determina di impegno e affidamento.**

Data 27/04/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso:

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D. Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che l'Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2022 non ha approvato il bilancio di previsione anno 2023_2025 annualità 2023 in quanto in quanto a quella data non era a conoscenza della disponibilità delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Marche per la copertura delle spese incomprimibili e di gestione dell'ente;

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.25/2023 avente per oggetto "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 30/04/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2023- bilancio di previsione 2022_2024", veniva deliberato di avvalersi dell'esercizio provvisorio fino alla data del 30 aprile 2023, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;

che con la sopra citata delibera n.25/2023, nelle more dell'approvazione del PEG per l'anno 2023, i titolari di posizione organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro competenza come già individuati nel PEG anno 2023 del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.147/2022 e successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, che prevede al punto 8:

8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 *Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.*

8.2 *Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.....*

8.4 *La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di

somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

che son la sopracitata delibera n.25/2023 sono stati individuati i titolari delle posizioni organizzative ed i responsabili degli uffici cui sono stati assegnati i fondi necessari per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Ente;

Constatato che si rende necessario in riferimento alla pratica in oggetto, dal sopralluogo svolto in data 23/12/2022 da parte del tecnico dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale è risultata la presenza, all'interno dell'edificio "A", di un rifugio di chiroterri non riportato nello Studio di Incidenza;

Di conseguenza in data 11/01/2023 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo sul posto (richiesto con nota prot. 61 del 11/01/2023), da parte del personale del Parco, coadiuvato anche dal personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero, al fine di controllare accuratamente anche gli altri edifici; dal sopralluogo è emerso che diversi edifici oggetto di intervento potrebbero risultare di interesse per i chiroterri e dovranno quindi essere oggetto di indagine;

Con ns. nota prot. 95 del 13/01/23, è stato richiesto un parere all'ISPRA al fine di comprendere se il fatto che nell'edificio è presente un rifugio di chiroterri è già motivo sufficiente per rilasciare un parere negativo di Valutazione di Incidenza al progetto, o se invece è necessario valutare in base alla specie interessata e alla possibilità di ricreare validi rifugi alternativi e se la creazione di rifugi alternativi a quelli esistenti debba essere considerata una misura di "compensazione" all'interno della procedura di Valutazione di Incidenza oppure una misura di "mitigazione";

Con ns. nota prot. 207 del 24/01/23 si è informato il richiedente che a seguito di un confronto per le vie brevi con la referente ISPRA per i chiroterri, oltre che con esperti del settore, è emersa la necessità di attendere orientativamente metà aprile per poter effettuare efficacemente gli approfondimenti chiroterrologici necessari non solo al completamento dell'istruttoria della pratica, ma anche all'espressione del parere ISPRA; nel periodo invernale infatti gli esemplari di chiroterri che fossero eventualmente presenti all'interno delle fessure degli edifici non possono essere disturbati e non sarebbe nemmeno possibile risalire con certezza alla specie e al numero di individui; in primavera al contrario, in caso di frequentazione in atto, sarà possibile contarli all'uscita degli edifici, determinare le specie, e capire anche quale utilizzo viene fatto del sito;

L'ISPRA, con nota ns. prot. 521 del 21/02/23 ha risposto che, al fine di poter esprimere il proprio parere è necessario disporre di una perizia chiroterrologica che descriva:

- le specie che utilizzano l'area per l'alimentazione o il trasferimento;
- i siti di rifugio presenti nell'area, con particolare riferimento a quelli localizzati negli edifici, differenziandoli per tipologia, caratteristiche, periodo di uso, specie interessate e numero (eventualmente anche stimato) degli individui per specie che li utilizzano;

e che "Secondo la Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/methodological-guidance_2021-10/IT.pdf), la predisposizione di potenziali rifugi alternativi non dovrebbe essere considerata una misura di mitigazione (attenuazione) perché non riduce l'incidenza negativa del progetto in quanto tale. Questo tipo di misure, se si collocano al di fuori della normale pratica necessaria per la conservazione del sito, soddisfano piuttosto i criteri per le misure compensative";

Sono pervenute da parte dei richiedenti due note integrative (prot. 402 del 13/02/23 e 829 del 17/03/23 in risposta alla nostra prot. 207 del 24/01/23, la seconda corredata da una indagine suppletiva intitolata "Relazione Specialistica Integrativa sui Chiroterri" e svolta dal professionista da

loro incaricato; in entrambe le note è riportato: “non si ritiene necessario attendere il parere dell’ISPRA in merito, richiesto e non comunicato con la PEC del 13/01/2023 e poi confermata con la PEC del 10/02/2023, che a questo punto costituirebbe un ulteriore ed inutile aggravamento procedimentale” e si richiede un’immediata riattivazione del procedimento”; nelle stesse note è riportato inoltre che l’interruzione del procedimento da parte del Parco ai fine di reperire le informazioni necessarie come indicato dall’ISPRA “comporta e sta effettivamente comportando inevitabili e rilevanti ritardi, con conseguenti disagi e pregiudizi per i Committenti, che vorrebbero procedere alla realizzazione della loro casa di abitazione principale, in merito ai quali i Committenti stessi avanzano ogni più ampia riserva”;

Nella “Relazione Specialistica Integrativa sui Chiroterri”, sulla base di alcune osservazioni e deduzioni, viene ipotizzato, andando per esclusione, sia che “il molosso di Cestoni sia il più probabile frequentatore della fessura indagata”, anche se non viene escluso che si possa trattare del serotino maggiore, sia che si tratti di “rifugi temporanei probabilmente dei maschi prima di trovare un rifugio definitivo per lo svernamento. Oppure un rifugio temporaneo durante la migrazione.” (rif. pag. 4 e 5).

Tale relazione quindi non può essere ritenuta esaustiva ai fini del parere ISPRA e del completamento dell’istruttoria, in quanto non determina con certezza né la specie (o le specie) che utilizzano la fessura come rifugio, né il periodo e la fase del ciclo in cui avviene l’utilizzazione stessa; vengono fatte solamente delle ipotesi, seppure supportate da osservazioni e argomentazioni. Anche riguardo al numero di individui che utilizzano il rifugio non si hanno attualmente informazioni sufficienti.

Inoltre il professionista in questione, pur avendo svolto un monitoraggio nell’area per diversi mesi (“a partire da primavera 2021 – rif. par. 8.1.4 della “Relazione VINCA” e fino a luglio 2022 – rif. “Relazione Specialistica Integrativa sui Chiroterri”), non ha rilevato la presenza del rifugio di chiroterri presente nell’edificio “A” da demolire, per cui si ritiene opportuno procedere ad affidare un incarico per una perizia chiroterologica ad un professionista o studio indipendente, al fine di ottenere informazioni maggiormente attendibili, e di poterle confrontare con quelle dell’esperto incaricato dai richiedenti. D’altro canto si tratta della prima volta per il Parco in cui è stato rinvenuto un rifugio di chiroterri in un edificio per il quale è prevista la demolizione e dal punto di vista della normativa il quadro è chiaro e anche molto restrittivo, infatti:

- la stessa Direttiva Habitat riporta, all’art. 12, per le specie in Allegato IV (in cui rientrano tutte le specie di chiroterri riscontrate nell’area), il divieto di “deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo”;
- le Linee guida ISPRA per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche del 2008 (scaricabili [al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-la-conservazione-dei-chiroterri](https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-la-conservazione-dei-chiroterri)) riportano a pag. 81, tra i riferimenti normativi per la tutela, il divieto di distruggere tutti i tipi di rifugio utilizzati dai chiroterri (di riproduzione, di sosta e di riposo) e a pag. 147, nel paragrafo dedicato alla perizia chiroterologica, è scritto che “Misure di compensazione dall’esito non prevedibile quali, ad esempio, la predisposizione di potenziali rifugi alternativi, non dovranno mai essere considerate soluzioni di valore paragonabile alla salvaguardia dei rifugi già esistenti e dovranno essere commisurate alla loro reale efficacia, in particolare per la specie interessata dall’intervento”;

Considerato quanto sopra, al fine di procedere ad affidare un apposito incarico (mediante affidamento diretto), sono stati richiesti preventivi a due dei tre esperti di chiroterri presenti nell’“Elenco degli operatori economici dell’Ente Parco del conero per le procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016”. Successivamente, verificato per le vie brevi che una delle due ditte, inizialmente scelta per aver presentato il preventivo più basso (rif. prot. 1205 del 14/04/2023), non era dotata di assicurazione professionale, si è provveduto a contattare la seconda (ditta Hyla, rif. prot. 1219 del 17/04/2023), chiedendo anche se era possibile avere uno sconto rispetto a quanto preventivato, sconto che, per le vie brevi, è stato concesso per una cifra di € 800,00 IVA esclusa. Riguardo ai tempi per lo svolgimento dell’incarico si è potuto chiarire telefonicamente che la scadenza a 45 giorni per la consegna prevista nel preventivo è motivata dal ritorno di freddo che c’è stato, che sta influenzando sugli spostamenti dei chiroterri dai siti invernali; in ogni caso è previsto un primo

sopralluogo i primi di maggio e se necessario ulteriori sopralluoghi per i primi di giugno, con consegna di relazione specialistica anche a seguito del primo sopralluogo, così da poter tenere adeguatamente informati i richiedenti. Si ritiene quindi che l'offerta della ditta Studio Hyla sia quella migliore sia per la presenza di polizza professionale dello studio, sia perché è previsto di poter effettuare più di un sopralluogo qualora necessario senza ulteriori costi (entro il periodo di 45 giorni dall'affidamento).

Viste le sollecitazioni da parte dei richiedenti, si ritiene quindi opportuno affidare l'incarico per svolgere le indagini già a partire dai primi di maggio.

A seguito dello sconto l'importo del servizio per la perizia chiropterologica è quindi pari a € 800, 00 IVA esclusa;

Dato che l'importo del servizio, anche considerando eventuali ripetizioni, sarà in ogni caso inferiore ai €5.000,00 si ritiene necessario verificare unicamente la regolarità contributiva ed il possesso della polizza professionale, senza richiedere il DGUE che tra l'altro è già stato acquisito per il recente incarico per l'aggiornamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Dato che il Parco si è dotato di un apposito elenco degli operatori economici per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 - sezione professionisti;

Dato atto che tra i professionisti iscritti in elenco lo **Studio Hyla s.r.l.**, con sede legale in Via Baroncino 11, Tuoro sul Trasimeno (PG), è stato individuato, sulla base del curriculum professionale, quale studio naturalistico di comprovata esperienza per l'esecuzione della perizia chiropterologica per l'area di Monte dei Corvi (proprietà Gronack ed altri). In particolare dal curriculum risulta una particolare esperienza proprio nello studio e monitoraggio del gruppo tassonomico dei chiropteri. Inoltre l'offerta della ditta, come sopra motivato, è stata ritenuta la migliore tra le due disponibili.

Dato atto che la ditta Studio Hyla in data 24/04/23 via mail ha inviato al Parco la documentazione attestante il possesso della polizza professionale per la "responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro";

Ai fini della valutazione dell'eventuale interesse ad assumere l'incarico e per la formulazione del preventivo, alla ditta in data 11/04/2023 è stata inviata tramite we-transfer tutta la documentazione utile consistente nelle principali relazioni e lettere (compresa quella dell'ISPRA), la documentazione fotografica (rif. allegato alla richiesta di parere ISPRA), un segnaposto per individuare agevolmente l'area, nonché l'indicazione che al link <http://www.parcodelconero.org/albo/albo-pretorio/#fndtn-panel5448> è possibile scaricare l'intero progetto denominato "Recupero tramite ristrutturazione edilizia di immobili esistenti a civile abitazione - Richiedente Gronack Caroline Anja Lisa"

Nella stessa cartella disponibile al link sopra indicato verranno rese disponibili le ulteriori integrazioni prot. 402 del 13/02/23 e 829 del 17/03/23, che comunque verranno inviate anche via pec unitamente al presente atto, ai fini dell'accettazione dell'incarico.

Considerato

che l'Ente ha già proceduto alla verifica positiva della regolarità contributiva e della regolarità tributaria dello Studio Hyla s.r.l., nonché alle verifiche del casellario giudiziario per il recente incarico per l'aggiornamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e in particolare:

mediante acquisizione rispettivamente del DURC in data 16/03/2023 (prot. 823/2023, per l'incarico di aggiornamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000), ed effettuata la verifica inadempimenti ai sensi dell'art.48 del Dpr 603/72 in cui viene attestata l'assenza di inadempienze;

che con pec in data 17/03/2023 prot. 833 è stata inoltrata la richiesta alla Procura di Macerata per le verifiche del casellario giudiziale da acquisire come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

Acclarato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della

cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Dato atto che, per il servizio della perizia chiropterologica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto, in data 27/04/2023, a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il seguente codice CIG ZD63AEEF3D;

Dato che l'importo complessivo del servizio trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.024 Bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022_2024;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.25 del 26/03/2023 avente per oggetto "Assegnazione bilancio provvisorio sino al 30/04/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2023 – bilancio di previsione 2022/2024";

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022";

vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2022_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.1/2023, avente per oggetto "Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini";

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. che il documento istruttorio e la documentazione in esso citato, compresa la documentazione inviata in data 11/04/2023 composta dalle principali relazioni e lettere (compresa quella dell'ISPRA), dalla documentazione fotografica (rif. allegato alla richiesta di parere ISPRA), da un segnaposto per individuare agevolmente l'area, nonché dal link <http://www.parcodeconero.org/albo/albo-pretorio/#fndtn-panel5448> grazie al quale è possibile scaricare l'intero progetto denominato "Recupero tramite ristrutturazione edilizia di immobili esistenti a civile abitazione - Richiedente Gronack Caroline Anja Lisa", sono parte integrante della presente determinazione;
2. di ricorrere, per l'affidamento della perizia chiropterologica in oggetto, alla procedura di "affidamento diretto" di cui all'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni "bis");
3. di affidare, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto della Legge 120/2020, il servizio di *perizia chiropterologica su immobili siti in località Monte dei Corvi (proprietà Gronack ed altri)*, allo **Studio Hyla s.r.l.**, con sede legale in Via Baroncino 11, Tuoro sul Trasimeno (PG);
4. di dare atto che il servizio ammonta complessivamente ad € 800,00 IVA esclusa;
5. di dare atto che la copertura finanziaria è imputata al capitolo 0111.13.024 del Bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022_2024;
6. di impegnare per il servizio di *perizia chiropterologica su immobili siti in località Monte dei Corvi (proprietà Gronack ed altri)*, l'importo di €976,00 (800,00 + IVA al 22%);
7. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell'art. 32 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., inviando telematicamente alla Ditta la presente determinazione, da rimandare all'Ente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.

